

Ipotesi di Accordo

Il 7 settembre 2021 tra FEDERFARMA e FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS è stata sottoscritta l'Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 26 maggio 2009 e successive modifiche.

L'ipotesi di Accordo sottoscritta in data odierna viene rimessa agli organi deliberanti delle rispettive Associazioni per la definitiva approvazione.

All'esito di tale approvazione, le Parti stipulanti la presente Ipotesi di Accordo procederanno alla stesura del CCNL impegnandosi a concluderla entro il 31 dicembre 2021. In sede di stesura potranno essere condivise integrazioni al CCNL, fermo restando che le clausole del CCNL non richiamate nella presente Ipotesi di Accordo restano confermate.

Parte Prima

Titolo II Classificazione del personale

Art. 3

(...)

Con decorrenza dal 1° novembre 2021 la categoria dei Quadri è articolata in tre aree professionali a ciascuna di esse corrisponde un livello retributivo commisurato alla diversificazione delle responsabilità, pur ricomprendendo mansioni tutte ugualmente esigibili, secondo l'articolazione di seguito indicata.

Area Q1: come già previsto dal CCNL, Direttore responsabile;

Area Q2: appartiene a tale area il farmacista collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico professionali (attestate anche mediante la proficua partecipazione a corsi di formazione) e svolga una o più delle mansioni di cui all'articolo 4;

Area Q3: il farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.

(...)

Art. 4

(...)

Area Q2: alla luce delle significative riforme in ordine alle attività che sono esercitate nell'ambito della Farmacia dei Servizi in base alla normativa vigente, le Parti condividono la necessità di implementare e valorizzare le nuove attività che in questo

 1

ambito possono essere svolte dal farmacista mediante la previsione di una nuova figura professionale.

Tale nuovo inquadramento è riconosciuto al farmacista che svolge una delle seguenti mansioni:

- attività di gestione di uno specifico settore o area istituiti all'interno della Farmacia dei Servizi quando ne viene esercitata la piena ed autonoma responsabilità nella gestione; per settore o area si intendono, in via esemplificativa, la telemedicina, la diagnostica di prima istanza, ecc.;
- responsabile del coordinamento dei servizi nelle Farmacie organizzate per svolgere pluralità di servizi.

(...)

Al farmacista inquadrato in Area Q2 viene riconosciuto un minimo tabellare incrementato di euro 70 mensili rispetto a quello previsto per l'Area Q3.

Resta fermo il diritto del farmacista inquadrato in Area Q2 all'indennità speciale Quadri (ISQ) nella misura applicabile al farmacista inquadrato nel livello Q3 dal CCNL.

Art. 15 (nuovo)

Alla luce delle significative riforme in ordine alle attività che possono essere esercitate nell'ambito della Farmacia dei Servizi, le Parti condividono la necessità di implementare e valorizzare le nuove attività che possono essere svolte anche dal farmacista collaboratore e la necessità di introdurre ulteriori figure professionali nell'ambito del sistema di inquadramento.

Le Parti, dunque, condividono l'esigenza di costituire un Commissione Paritetica che avrà il compito di proporre e indicare alle Parti l'implementazione e l'adeguamento della classificazione del personale dipendente da Farmacie private.

Parte Seconda

Art. ... - Permessi retribuiti

Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito verranno fruiti dai lavoratori in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n. 54 e del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792.

I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività della Farmacia.

*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, per complessive 40 ore annuali, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie.

Per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale, detti permessi competono proporzionalmente all'orario contrattuale individuale.

I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'articolo 58 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Per tutti i lavoratori assunti dal 1° novembre 2021 dai titolari di Farmacie fino a 40 dipendenti, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma, le ulteriori ore di permesso di cui al terzo comma pari 40 ore, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi tre anni dall'assunzione e in misura pari al 100% decorsi sei anni dall'assunzione. A tal fine per il calcolo degli anni di servizio si terrà conto anche del servizio prestato presso altre Farmacie che dovrà essere documentato per iscritto all'atto dell'assunzione a pena di decadenza.

Inoltre, in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato e contratti a tempo determinato, il computo dei periodi di cui al sesto comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel libro unico del lavoro successivi al 1° novembre 2021.



Dichiarazione a verbale

Al lavoratore assunto a tempo determinato entro il 31 ottobre 2021 ed il cui contratto venga trasformato a tempo indeterminato non si applica il comma 6. La stessa previsione si applica agli apprendisti assunti entro il 31 ottobre 2021 e confermati in servizio.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA


(1) Federfarma, Filcams, Fisascat e Uiltucs ritenendo strategico ampliare la gamma degli istituti di welfare contrattuale, condividono l'obiettivo di garantire a tutti i lavoratori dipendenti prestazioni assistenziali integrative del servizio sanitario nazionale.

(2) Fruiranno dell'assistenza sanitaria integrativa i lavoratori dipendenti da Farmacie Private, assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno e a tempo parziale.







(3) A decorrere dal 1° novembre 2021, per il finanziamento dell'assistenza sanitaria integrativa è dovuto un contributo pari a 13 euro mensili, per dodici mensilità e non computabile nel TFR, a carico del datore di lavoro.

Il sistema di assistenza sanitaria integrativa dovrà essere operante dal 1° gennaio 2022 e la Parti stipulanti dovranno individuare le modalità di erogazione. In mancanza i 13 euro mensili saranno erogati come EDR.

(4) I contributi sono versati con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento della assistenza sanitaria integrativa.

(5) Le Parti si danno atto che nella determinazione della parte normativa/economica del presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria integrativa.

(6) Il trattamento economico complessivo previsto dal CCNL risulta, pertanto, comprensivo di tali contributi, che sono da considerarsi parte integrante del trattamento economico. Il contributo di cui al comma 3 è sostitutivo di un equivalente aumento salariale contrattuale ed assume, pertanto, valenza normativa per tutti coloro che applicano a qualsiasi titolo il presente CCNL, totalmente o parzialmente.

(7) Conseguentemente, i lavoratori individuati dal presente articolo hanno diritto all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il diritto del lavoratore all'assistenza sanitaria integrativa è irrinunciabile.

(8) Il datore di lavoro che ometta il versamento dei suddetti contributi è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 25 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie.

ENTE NAZIONALE BILATERALE

Art. ... - Premessa

Le Parti riconfermano l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sull'opportunità di diffonderne la conoscenza e promuoverne lo sviluppo.

Le Parti, inoltre, concordano che quanto disciplinato dal presente Titolo rappresenta parte integrante del presente CCNL.

La bilateralità costituisce un patrimonio importante del sistema di relazioni sindacali nel settore Farmacie Private punto di riferimento altrettanto importante per orientare

AV



positivamente l'evoluzione delle sue funzioni nel dibattito politico-istituzionale aperto nel Paese.

Le Parti condividono che i principi che devono caratterizzare la bilateralità e il welfare contrattuale attengano alla trasparenza nella gestione, efficienza nel funzionamento, garanzia della sostenibilità futura di enti/fondi ad ogni livello.

Per le stesse ragioni le Parti condividono l'obiettivo della massima efficienza del welfare contrattuale e della bilateralità secondo criteri di buona gestione, coerenti con le risorse gestite e governati attraverso adeguate professionalità; intendono inoltre perseguire una politica di trasparenza nella gestione degli enti/fondi di origine contrattuale in linea con le aspettative delle imprese e dei lavoratori.

L'Ente Bilaterale Nazionale (EBN) svolge le seguenti funzioni:

- a) incentiva e promuove studi e ricerche sul settore delle Farmacie Private;
- b) promuove e valorizza lo sviluppo di nuovi progetti in materia di conciliazione vita lavoro e di welfare e ne monitora gli effetti;
- c) promuove, progetta e/o gestisce, anche attraverso convenzioni, iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- d) può erogare, sulla base di specifici accordi tra le Parti stipulanti il CCNL per i dipendenti delle Farmacie Private, sussidi e prestazioni in favore dei lavoratori.
- e) predisporre annualmente una relazione che illustri le buone prassi ed evidenze eventuali criticità.

Le Parti concordano di dotarsi di apposite regole di governance al fine di stabilire criteri di efficacia e sostenibilità della bilateralità, un rapporto costi di gestione/prestazioni in base ai contributi caratteristici non inferiore al 30-70%.

Gli organi statuari dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti in modo da garantire la rappresentanza paritetica (per numero di componenti e/o per voti) tra FEDERFARMA e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

Art ... - Finanziamento

(1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale (EBN), la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata a decorrere dal 1° luglio 2023 nella misura globale del 0,10 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui 0,05 per cento a carico del datore di lavoro e 0,05 per cento a carico del lavoratore.

(2) Le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà del contributo al EBN.

Conseguentemente, con la medesima decorrenza, il datore di lavoro che ometta il versamento delle suddette quote, è tenuto a corrispondere al lavoratore un elemento

AV



distinto della retribuzione non assorbibile di importo maggiorato del 10%, per 14 mensilità, e che rientra nella retribuzione contrattuale.

(3) Le quote contrattuali di servizio dovute all'EBN ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale.

Art. ... - Aumenti retributivi mensili

A decorrere dal 1° novembre 2021 verranno erogati i seguenti aumenti retributivi mensili: 80 euro commisurati al 1° livello della paga base.

Art. ... - Decorrenza e durata

(1) Il presente CCNL sarà valido fino al 31 agosto 2024.

(2) Si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno quando non ne sia stata data disdetta da una delle parti stipulanti a mezzo lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.

(3) Il presente CCNL continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra e fino alla data di stipula del successivo accordo di rinnovo.

Art. ... - Procedure per il rinnovo del CCNL

(1) La piattaforma per il rinnovo del presente Contratto sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.

(2) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro venti giorni dal ricevimento della stessa.

(3) Durante i sei mesi precedenti la scadenza e nel mese successivo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Antonio Vargiu

Parte Terza

Osservatorio Nazionale e Comitati Territoriali Regionali

AV

Osservatorio Nazionale

Con riferimento all'affidamento alle Farmacie del Piano Nazionale vaccinale e delle attività di screening per il Covid-19 mediante tamponi antigenici rapidi e test sierologici che possono essere svolte all'interno delle Farmacie, le Parti concordano sull'opportunità di istituire un Osservatorio Nazionale che possa essere la sede privilegiata ove affrontare e discutere i temi che emergeranno nell'ambito dei diversi territori.

AAI

Lullera

SS

ST

L'Osservatorio Nazionale dovrà individuare e suggerire, anche attraverso apposite linee guida, adeguate soluzioni al fine di dirimere eventuali problematiche e di rendere operative ed effettive le nuove attività nelle diverse realtà territoriali.

L'Osservatorio Nazionale sarà composto pariteticamente da dodici componenti, sei rappresentanti designati da FEDERFARMA Nazionale e due rappresentanti designati da ciascuna delle OO.SS. stipulanti il CCNL.

L'Osservatorio Nazionale si riunirà con cadenza periodica, di norma mensile, e previa indicazione dei temi da esaminare all'ordine del giorno.

Comitati Territoriali Regionali


Ai sensi dell'art. 13 del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 6 aprile 2021, le Parti concordano sulla necessità di costituzione di Comitati Territoriali a livello regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

I Comitati Territoriali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano saranno composti pariteticamente da tre rappresentanti designati dalle Unioni Regionali di FEDERFARMA e dalle Associazioni provinciali di FEDERFARMA di Trento e Bolzano e da tre rappresentanti designati dalle OO.SS. territoriali stipulanti il CCNL.

Ai Comitati Territoriali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano è affidato il precipuo compito di ricezione delle segnalazioni sull'applicazione delle regole contenute nel Protocollo governativo del 6 aprile 2021 e di trasmissione delle stesse all'Osservatorio Nazionale; il Comitato Territoriale curerà l'applicazione delle linee guida emesse dall'Osservatorio Nazionale. I Comitati Territoriali Regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano potranno, al loro interno, formulare proposte e segnalare all'Osservatorio Nazionale temi relativi all'interpretazione del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 del 6 aprile 2021.

*** **

Con riferimento all'attività di vaccinazione affidate dal Piano Nazionale ai farmacisti per il contrasto al Covid-19, all'esclusivo fine di incentivare il personale dipendente ed in via del tutto sperimentale, si prevede il riconoscimento di un compenso aggiuntivo non inferiore a 2,00 euro lordi, per ciascuna vaccinazione effettuata dal farmacista; quest'ultimo potrà, in alternativa, optare per un compenso forfettario annuale nella misura di 200,00 euro lordi.



Antonio Vargiu